



**Consiglio Regionale  
della Puglia**

*Ufficio Aula e Rasocontazione*

1.

LEGGE REGIONALE

Proroga dei comandi ai dipendenti delle USL, ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761



**Consiglio Regionale  
della Puglia**

*Ufficio Aula e Rasseocontazione*

2.

LEGGE REGIONALE

"Proroga dei comandi ai dipendenti delle USL, ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761."

Il Consiglio regionale ha approvato  
la seguente legge:

Art. 1

1. Allo scopo di non pregiudicare i livelli di assistenza attualmente erogati, ai dipendenti del Servizio sanitario regionale, limitatamente al ruolo sanitario, che alla data di entrata in vigore della legge regionale "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 'Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 1992, n. 421, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517'" sono in posizione di comando ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il comando stesso è prorogato sino all'adozione dei provvedimenti consequenziali alla definizione delle nuove piante organiche e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della suddetta legge regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (prof. Marcello Strazzeri)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (dott. Giovanni Sabato - dott. Armando Stefanetti)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.  
F.to (sig.ra Silvana Vernola)



**Consiglio Regionale  
della Puglia**

*Ufficio Aula e Rasocontazione*

34

E' estratto del verbale della seduta del 7 dicembre 1994 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (prof. Marcello Strazzeri)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (dott. Giovanni Sabato - dott. Armando Stefanetti)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.  
F.to (sig.ra Silvana Vernola)